

## STATUTO

### ARTICOLO 1

#### Denominazione e sede

È costituita un'Associazione a carattere regionale delle Guide Turistiche della Sardegna, con denominazione Associazione Regionale Guide Turistiche Sardegna (A.R.G.T.S.), con sede in Cagliari, senza scopo di lucro, apolitica e apartitica.

### ARTICOLO 2

#### Finalità

L'associazione intende:

- a) promuovere la crescita culturale, la formazione e l'aggiornamento professionale dei soci, anche attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, workshop, convegni, congressi, ecc.;
- b) promuovere la conoscenza del ruolo e delle attività relative allo svolgimento della professione della guida turistica, con particolare attenzione al territorio della Sardegna;
- c) contribuire alla tutela e alla valorizzazione del territorio della Sardegna, facendo opera di sensibilizzazione verso tematiche inerenti ai beni ambientali e culturali;
- d) avanzare proposte ad enti, istituzioni, organizzazioni, associazioni, fondazioni, pubblici e privati utili al raggiungimento degli scopi suddetti;
- e) collaborare con tutti coloro che operano nei settori del turismo, della cultura e dell'ambiente, quali imprese, associazioni, enti pubblici e privati, parchi ed aree protette, musei, mezzi di comunicazione di massa;
- f) organizzare ogni altra iniziativa utile al rafforzamento dell'Associazione ed al raggiungimento dei suoi scopi professionali, scientifici e culturali.
- g) rappresentare e fornire assistenza, nel rispetto delle attività legali riservate dirette alla salvaguardia e tutela dei diritti degli associati nelle eventuali vertenze e controversie relative all'esercizio della professione di Guida Turistica;
- h) adoperarsi per risolvere problemi comuni a tutti gli associati, in collaborazione anche con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali competenti in materia;
- i) adoperarsi per far rispettare e applicare i regolamenti che l'Associazione intenderà darsi.

### ARTICOLO 3

#### Organi

Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente;
- d) Collegio dei Revisori dei conti;
- e) Collegio dei Probiviri.

#### **ARTICOLO 4** Ammissione dei soci

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci effettivi, tutti coloro che siano in possesso del titolo professionale di Guida Turistica, abilitata ed autorizzata all'esercizio dell'attività sul territorio della Sardegna, secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbiano le competenze e conoscenze adeguate allo svolgimento della professione e che esercitino la stessa in ambito regionale da almeno due anni.
2. La qualità di socio si acquisisce con l'accoglimento della domanda di adesione, inoltrata a cura del richiedente al Consiglio direttivo, e deve contenere: dati anagrafici, data e luogo di conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività, estremi dell'iscrizione al registro provinciale e all'albo regionale. Il Consiglio direttivo è tenuto a deliberare in merito all'accoglimento della domanda nella prima riunione successiva alla data di ricevimento della domanda stessa.
3. L'adesione effettiva all'Associazione si verifica con il versamento della quota di iscrizione e della quota annuale stabilite dal Consiglio direttivo e presuppone la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto.
4. Il rigetto della domanda di ammissione dovrà essere adeguatamente motivato.

#### **ARTICOLO 5** Dimissioni dei soci

1. La qualità di socio si perde:
  - a) per recesso dichiarato del socio;
  - b) per decadenza dichiarata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che non abbia provveduto al pagamento della quota associativa annuale entro la fine dell'anno sociale;
  - c) per esclusione deliberata dall'Assemblea dei soci nei casi di mancata osservanza da parte del socio del presente Statuto e/o del Codice di Deontologia professionale e/o delle deliberazioni legalmente assunte dal Consiglio direttivo e/o quando, in qualunque modo, il socio abbia arrecato danno materiale e/o morale all'Associazione.
2. L'esclusione deve essere comunicata al socio con lettera raccomandata. Il socio che non ottemperi all'obbligo del pagamento delle quote associative, nelle forme e nei tempi stabiliti dal Consiglio direttivo, perde il diritto a partecipare all'attività dell'Associazione.
3. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **ARTICOLO 6** Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto:
  - a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione
  - a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - ad accedere alle cariche associative;
  - a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

2. Tutti i soci sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- a versare la quota associativa annuale.

## **ARTICOLO 7**

### **Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti, in regola con i versamenti delle quote annuali, non soggetti né a decadenza né ad esclusione. I soci possono deliberare personalmente se presenti; se impediti a partecipare possono delegare un qualunque socio che si trovi in regola con gli adempimenti associativi; ciascun socio non potrà rappresentare in assemblea più di tre soci.
2. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio direttivo in sessione ordinaria una volta all'anno, in sessione straordinaria quando lo stesso Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o almeno un decimo dei soci ne faccia formale richiesta.
3. La convocazione in sessione ordinaria dell'Assemblea dei soci deve essere convocata con preavviso di almeno otto giorni a mezzo lettera, fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione. La convocazione in sessione straordinaria può essere fatta nei tempi e con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei. Sia l'Assemblea ordinaria sia quella straordinaria sono valide in prima convocazione quando il numero dei soci presenti raggiunge la metà più uno dei soci iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
4. L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:
  - a) elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri;
  - b) delibera sulle linee programmatiche proposte dal Consiglio direttivo;
  - c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  - d) modifica ed integra lo Statuto secondo i principi di maggioranza di rito;
  - e) delibera sull'esclusione dei soci nei casi previsti dal presente Statuto;
  - f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

## **ARTICOLO 8**

### **Votazioni**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti dei soci e il voto favorevole di tutti i presenti.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

## **ARTICOLO 9**

### **Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) componenti. Eletti dall'Assemblea dei soci, ha mandato biennale ed elegge tra i suoi componenti il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere.
2. Il Consiglio direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno, nonché tutte le volte in cui si ravvisino validi motivi, mediante convocazione del Presidente. Può, inoltre, riunirsi quando la maggioranza dei Consiglieri ne faccia richiesta al Presidente. Se durante il periodo di gestione vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio direttivo provvede a reintegrarne il numero secondo l'ordine di graduatoria delle ultime elezioni. L'assenza ingiustificata dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive comporta la loro decadenza dalla carica.
3. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
  - a) elabora il programma dell'Associazione e i relativi bilanci consuntivo e preventivo;
  - b) delibera sull'attuazione del programma approvato dall'Assemblea;
  - c) tiene ed aggiorna il registro regionale degli iscritti;
  - d) nomina e designa i rappresentanti dell'Associazione in tutti quegli Organi, Enti, Istituzioni ed Associazioni, a carattere regionale, nazionale ed internazionale, in cui tale rappresentanza sia stata richiesta o si ritenga utile e necessaria;
  - e) nomina, inoltre, i membri, di eventuali Comitati tecnici, sentito il parere dell'Assemblea. Tali nomine scadono automaticamente ad ogni rielezione del Consiglio direttivo;
  - f) esprime, se richiesto, pareri su vertenze e controversie professionali;
  - g) delibera sulle domande di adesione all'Associazione;
  - h) dichiara la decadenza dei soci;
  - i) formula i regolamenti di attuazione dello Statuto da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei soci.

## **ARTICOLO 10**

### **Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di legge, nei limiti del mandato conferitogli dal presente Statuto. Nell'assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente più anziano di età.
2. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
  - a) convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo;
  - b) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
  - c) cura i rapporti dell'Associazione con le pubbliche amministrazioni a livello regionale, nazionale ed internazionale e con le altre organizzazioni di categoria regionali, italiane e straniere su delega del Consiglio direttivo.
3. In presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, il Presidente può prendere decisioni e curare rapporti con referenti esterni, salvo ratifica del Consiglio direttivo entro trenta giorni dal compimento degli atti decisionali.

## **ARTICOLO 11**

### **Collegio dei Revisori dei conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci, la quale, al momento della nomina, provvede a determinare il compenso ad essi spettante per tutta la durata dell'incarico. La durata della carica è di due anni. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge i seguenti compiti:
  - a) controlla le entrate, le spese e la gestione dei fondi e dei beni dell'Associazione;
  - b) verifica che tutti gli atti amministrativi siano conformi allo Statuto e alle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
  - c) partecipa all'esame e alla discussione del bilancio preventivo e consuntivo e redige prima della convocazione dell'Assemblea dei soci una propria relazione accompagnatoria.
2. I membri del Collegio dei Revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, su invito del Presidente, quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario per l'andamento gestionale.

## **ARTICOLO 12**

### **Collegio dei Proviviri**

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci. Essi possono essere scelti anche tra persone non appartenenti all'Associazione. La durata della carica è di due anni.
2. Il Collegio ha competenza specifica per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente Statuto, nonché di quelle derivanti da deliberazioni assunte dagli Organi dell'Associazione.
3. Le decisioni vengono prese a maggioranza e sono definitive quale arbitrato amichevole compositore con dispensa da ogni formalità. L'iscritto che non si adegua al lodo dei Proviviri viene escluso dall'Associazione con provvedimento del Consiglio direttivo.

## **ARTICOLO 13**

### **Cariche sociali**

1. E' fatto divieto di cumulare diverse cariche sociali. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite salvo il diritto ai rimborsi stabiliti dal Consiglio direttivo per l'espletamento di atti e di attività concernenti la vita associativa e l'interesse dell'Associazione, sempre nei limiti del mandato.
2. Tutte le attività svolte dagli associati in favore dell'Associazione sono da considerarsi a titolo gratuito.

## **ARTICOLO 14**

### **Bilancio e Patrimonio**

1. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno, deve essere redatto dal Consiglio direttivo entro il trentun marzo dell'anno successivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il successivo trenta aprile.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote a qualsiasi titolo versate dai soci, nonché da eventuali contributi di Enti e Istituzioni pubbliche e/o private. L'esercizio finanziario inizia il 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
3. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. La liquidazione sarà effettuata da un liquidatore nominato dall'Assemblea dei soci. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in favore di enti, operanti nel territorio della Sardegna, aventi le stesse o analoghe finalità.

## **ARTICOLO 15**

Per quant'altro non espressamente stabilito o previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in vigore.